



Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco



Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale
Ordine degli Avvocati di Lecco

Gli adempimenti del curatore nel CCII

(riparti e rendiconto finale)

(chiusura procedura)



<u>ADEMPIMENTI RELATIVI AI RIPARTI PARZIALI</u>		
Riferimento normativo	Termini	Indicazioni operative
Art. 220,221 e 227	Ogni 4 mesi dalla data di esecutività stato passivo o nel diverso termine stabilito dal GD	Ogni 4 mesi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo, (o nel diverso termine stabilito dal G.D.), predisporre un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura (<i>Nota: non superare l'80% delle somme disponibili tenuto conto anche delle spese maturate e non pagate e le spese di procedura future. Le quote assegnate ai creditori indicati dalla lettera a),c) e d) comma 1 art. 227 nonché le somme di cui al comma 3 dell'art. 227 devono essere trattenute e depositare nei modi stabiliti dal G.D.</i>)
	Ogni 4 mesi dalla data di esecutività stato passivo o nel diverso termine stabilito dal GD	Trasmettere a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, il prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, il progetto di ripartizione
	Trascorsi 15 gg dal ricevimento dell'avviso	Decorso il termine per eventuali reclami ex art. 220, comma 4 (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto depositando il progetto di riparto ed i documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione. Nel caso di reclami, la disciplina da seguire è indicata dal comma 5 dell'art. 220



	Nel più breve tempo possibile	Effettuare i pagamenti preferibilmente a mezzo bonifico su conto corrente intestato al creditore. Tenere conto, nell'effettuazione dei pagamenti, delle cessioni dei crediti e delle surroghe, nel frattempo, eventualmente intervenute (art. 230, comma 2)
--	-------------------------------	---

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL
RENDICONTO**

Riferimento normativo	Termini	Indicazioni operative
Art. 231	Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale	Presentare al G.D. il rendiconto della gestione, indicando anche le modalità con cui è stato attuato il programma di liquidazione e il relativo esito. Il G.D. ordina il deposito del conto e fissa l'udienza per l'approvazione
	Nel più breve tempo possibile e comunque almeno 15 gg prima dell'udienza	Comunicare immediatamente ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al debitore (o al legale rappresentante) l'avvenuto deposito del rendiconto e la fissazione dell'udienza per l'approvazione inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 201, comma 2
		Partecipare all'udienza depositando la prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori ed al debitore (o legale rappresentante). Il G.D. redigerà il verbale
		Se all'udienza non sorgono e vengono superate le contestazioni, il G.D. approva il rendiconto; diversamente, fissa l'udienza davanti al Collegio che provvede sentite le parti



		Dopo l'approvazione del rendiconto chiedere la liquidazione del compenso
--	--	--

<u>ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIPARTO FINALE</u>		
Riferimento normativo	Termini	Indicazioni operative
Art. 232	Nel più breve tempo	Approvato il conto e liquidato il compenso, predisporre il piano di riparto finale e presentarlo al G.D
		Non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito, trasmettere a tutti i creditori il progetto di riparto finale (compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206.)
	Trascorsi 15 gg dal ricevimento dell'avviso	Decorso il termine per eventuali reclami ex art. 220, comma 3 (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto depositando il progetto di riparto ed i documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione (art. 220, comma 4). Per i crediti condizionati, per i quali la condizione non si è ancora verificata, nonché per i crediti oggetto di contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato, depositare le somme loro spettanti nei modi stabiliti dal G.D. (art. 232, comma 2)
	Nel più breve tempo possibile	Effettuare i pagamenti preferibilmente a mezzo bonifico su conto intestato al creditore. Tenere conto, nell'effettuazione dei pagamenti, delle cessioni dei crediti e delle surroghe, nel frattempo, eventualmente intervenute
		In caso di creditori irreperibili, procedere ex art. 232 comma 4 e successivo comma 5



Adempimenti relativi alla chiusura del Curatore			
	Termini	Riferimenti normativi L.F.	Indicazioni operative
Chiusura della procedura di liquidazione giudiziale		Art. 233, c. 1 Art. 235, c. 1	Il Curatore deve: <ul style="list-style-type: none">- richiedere la chiusura della procedura quando ricorre una delle fattispecie indicate nelle lettere (a-b-c-d) di cui al primo comma art. 233;- depositare l'istanza per la chiusura della procedura, unitamente al rapporto riepilogativo finale con il contenuto di cui ai rapporti riepilogativi periodici.
Ipotesi di chiusura di cui alla lettera a) e b) di società di capitali		Art. 233, c. 2 primo periodo	Il Curatore deve: <ul style="list-style-type: none">- convocare l'assemblea per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione degli argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da almeno 1/5 dei soci; Per la liquidazione di società di persone o imprese individuali, richiedere la cancellazione dal Registro Imprese.
Ipotesi di chiusura di cui alla lettera c) e d)		Art. 233, c. 2 secondo periodo	Il Curatore deve: <ul style="list-style-type: none">- richiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 234 c. 6



Ipotesi di chiusura anticipata per i casi di cui alla lettera c) e d) - per esistenza di crediti da incassare e/o pendenza di giudizi		Art. 234, c. 1-8	In pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi o in attesa di riparti: <ul style="list-style-type: none">- depositare istanza di chiusura, segnalando i giudizi/procedimenti esecutivi pendenti e prevedendo l'accantonamento delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché delle somme ricevute per effetto di provvedimenti giudiziali provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato;- esauriti i contenziosi o le procedure esecutive, previo rendiconto dell'attività successiva alla chiusura "provvisoria", procedere al riparto supplementare delle somme ricevute per effetto di provvedimenti giudiziali definitivi e degli eventuali residui degli accantonamenti;- chiedere l'archiviazione.
Definitività decreto di chiusura (in assenza di reclami e/o per rigetto definitivo del reclamo)		Art. 235, c. 3-4	Comunicare ai creditori il decreto di chiusura emanato dal Tribunale per eventuale decorrenza del termine breve per proporre reclamo

A cura dei Componenti Commissione studio in materia crisi, ristrutturazione e risanamento impresa Odcec Lecco e Commissione di studio in materia concorsuale Ordine Avvocati di Lecco
Avv. Chiara Boniotti
Dott. Damiano Chiappa
Dott. Davide Ielardi
Dott.ssa Barbara Iobue
Dott. Filippo Radaelli
Avv. Marco Riva